AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AZIENDALE

Le seguenti disposizioni sono da considerarsi come parte aggiuntiva ed integrante di quanto già redatto e stabilito in azienda e sono state redatte sulla base del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 e Legge 16/09/2021 di conversione del D.L. 105 del 23/07/2021.

Le disposizioni aziendali già previste nella precedente revisione del Protocollo aziendale sono da considerarsi tutt'ora in validità.

La presente integrazione viene trasmessa alle figure del Comitato Anticontagio, in particolare al Medico Competente e al RSL/RLST, per l'attività di collaborazione al protocollo, e ai Lavoratori affinché siano informati in merito ai contenuti previsti nella presente revisione.

- Dal **15 ottobre 2021** e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a tutto il personale in ambito lavorativo pubblico e a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
- La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Per tali lavoratori la verifica sul rispetto del possesso della certificazione verde COVID-19 è in capo sia ai rispettivi datori di lavoro sia ai datori di lavoro ospitanti.
- Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
- La verifica della certificazione verde COVID-19 è in carico al Datore di lavoro che, entro il 15 Ottobre 2021, definisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad esempio mediante utilizzo della app VerificaC19 installata su dispositivo mobile).
- I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Tale assenza ingiustificata avviene senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Per le sole imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza

ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. Comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

- L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui sopra sarà punibile con sanzione in euro da 600 a 1.500 (irrogabile solo da Prefetto il quale riceve gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e delle contestazioni delle violazioni) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- Il datore di lavoro effettuerà un'informazione preventiva, rivolta a tutti i lavoratori, spiegando le modalità aziendali che verrà decise per le verifiche, i controlli e ricordando le misure che verrebbero prese in caso di mancato possesso della certificazione verde.
- Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.

Indicazioni specifiche per gli utenti che accedono al Consultorio

- Non è richiesta l'esibizione del green pass agli utenti dei Consultorio, ma il datore di lavoro o suo delegato effettuerà triage-COVID-19 comprensivo di indagine clinico-anamnestica (febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.).
  Il triage-COVID se effettuato telefonicamente ovvero nelle fasi di prenotazione, andrà comunque ripetuto in occasione dell'ingresso del paziente.
  Nello specifico la procedura prevede:
  1) Triage-COVID positivo → l'accesso deve essere riprogrammato rinviando in sicurezza l'utente al MMG/PLS per quanto di competenza
  2) Triage-COVID negativo → accesso libero.
- E' obbligatorio l'esibizione del green pass agli utenti che effettuano prestazioni di gruppo.
- E' ammesso l'accesso di accompagnatori con obbligo del green pass solo nei seguenti casi:
  - accompagnatori di paziente minore;
  - accompagnatori di donna in gravidanza;
  - accompagnatori/caregiver di utente/paziente con definite condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno (esempio: grande anziano, presenza di barriere linguistiche, disabilità ecc.).

Approvato da	Data	Firma
Delegato del datore di lavoro	04/10/2021	

Fondazione Centro per la Famiglia Istituto "La Casa di Varese" ONLUS